

# Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity

strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e  
consulenti di startup innovative e incubatori certificati

24 marzo 2014

Ministero dello Sviluppo economico  
Segreteria tecnica del Ministro

## SOMMARIO

1. PREMESSA .....	3
2. I SOGGETTI ABILITATI: STARTUP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI .....	5
3. I PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE DEI SOGGETTI ABILITATI .....	7
3.1 <i>Agevolazione</i> .....	7
3.2 <i>Requisiti soggettivi: beneficiari</i> .....	7
3.3 <i>Requisiti oggettivi: remunerazione agevolata</i> .....	8
3.4 <i>Modalità applicative</i> .....	10
4. IL WORK FOR EQUITY .....	13
4.1 <i>Agevolazione</i> .....	13
4.2 <i>Requisiti soggettivi: beneficiari</i> .....	13
4.3 <i>Requisiti oggettivi: remunerazione agevolata</i> .....	14
4.4 <i>Modalità applicative</i> .....	14

## 1. PREMESSA

La presente Guida ha l'obiettivo di illustrare sinteticamente le opportunità offerte dal Decreto-Legge 179 del 18 ottobre 2012<sup>1</sup> in materia di remunerazione ed incentivazione dei dipendenti e prestatori di servizi esterni alle società che si qualificano come startup innovative e incubatori certificati.

Il Decreto 179 intende agevolare la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, creando le condizioni sistemiche favorevoli alle imprese capaci di introdurre beni, servizi e modalità produttive innovativi ad alto valore tecnologico<sup>2</sup>.

A tal fine, il provvedimento ha introdotto una vasta schiera di misure di sostegno ([scheda di sintesi](#)) a favore di startup innovative e incubatori certificati, ivi incluse le semplificazioni degli adempimenti amministrativi, l'intervento gratuito e prioritario del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese sui prestiti bancari<sup>3</sup> ed il riconoscimento di benefici fiscali e contributivi per la remunerazione di dipendenti e prestatori di servizi esterni - aspetto, quest'ultimo, sul quale si concentrerà il presente documento.

Al riguardo, si osserva in via preliminare come l'obiettivo dei suddetti benefici sia rinvenibile nella volontà di consentire alle startup innovative e agli incubatori certificati di dotarsi di efficienti strumenti di fidelizzazione e incentivazione del management, in un settore in cui il capitale umano risulta di particolare importanza, nonché di accedere a prestazioni professionali qualificate che, in ragione della loro onerosità, non potrebbero essere altrimenti fruite dalle startup innovative, specie in una fase iniziale dell'attività d'impresa - com'è, per definizione, quella in cui esse operano - in cui sovente si registra una carenza di liquidità.

Nei seguenti paragrafi verranno descritte, innanzitutto, le condizioni che consentono ad una società di qualificarsi come startup innovativa o incubatore certificato. Successivamente, saranno trattati i benefici fiscali e contributivi previsti per le remunerazioni dei dipendenti e dei prestatori di servizi e, quindi, le agevolazioni riguardanti sia i piani di incentivazione destinati ai loro dipendenti, amministratori e collaboratori continuativi, sia il cosiddetto

---

<sup>1</sup> La disciplina sulle startup innovative è stata introdotta dal [D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#) (artt. da 25 a 32), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

<sup>2</sup> Cfr. Sezione IX del Decreto.

<sup>3</sup> Si vedano a questo proposito il [Decreto](#) dei Ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 e la relativa [Guida](#).

“work for equity”, vale a dire la remunerazione dei soggetti esterni che prestano in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati opere o servizi<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Per semplicità, nella presente Guida si prenderanno in considerazione le sole norme applicabili al sistema di amministrazione e controllo delle società per azioni cosiddette tradizionali, tralasciando la disciplina applicabile ai sistemi di amministrazione e controllo di tipo monistico e dualistico dal momento che, seppur in astratto adottabili da startup innovative costituite in forma di società per azioni, di fatto sono tipicamente propri di società di rilevanti dimensioni che non sono in fase di avviamento.

## 2. STARTUP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI: I REQUISITI QUALIFICANTI

Le agevolazioni di seguito descritte possono essere fruitive esclusivamente dai dipendenti e dai prestatori d'opera o servizi esterni alle società che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto ai fini della qualificazione come startup innovativa e incubatore certificato (da qui innanzi: **"Soggetti abilitati"**).

In particolare, secondo il Decreto, si considerano **startup innovative** le società di capitali (es. s.p.a. o s.r.l.), costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea residente in Italia ai fini fiscali, le cui azioni o quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che soddisfino i seguenti requisiti:

- sono costituite e svolgono attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- hanno la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non supera 5 milioni di euro;
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- hanno quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (in ogni settore dell'attività economica);
- non sono state costituite in base ad un'operazione straordinaria di fusione o scissione, né derivano da una cessione di azienda o di ramo d'azienda.

In aggiunta, le suddette società devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore tra il costo ed il valore totale della produzione;
- b. almeno 2/3 della forza lavoro impiegata (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) è costituita da personale in possesso di una laurea magistrale; alternativamente, almeno 1/3 della forza lavoro impiegata è costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con 3 anni di esperienza;
- c. avere la titolarità o la licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente al proprio oggetto sociale (inclusi software registrati presso la SIAE)<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr. art. 25, comma 2 del Decreto.

Le società in possesso dei requisiti sopra elencati sono qualificate come startup innovative e possono essere registrate come tali in un'apposita [sezione del registro delle imprese](#) presso la Camera di commercio dove hanno la propria sede legale.

Si noti come le agevolazioni e le norme speciali introdotte dal Decreto, ivi incluse quelle di seguito trattate, sono strettamente legate alla qualificazione delle società come startup innovative e, quindi, troveranno applicazione fintanto tali società conserveranno questa qualificazione<sup>6</sup>. Lo stesso principio si applica agli incubatori certificati.

Per **incubatore certificato** si intende la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- a. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- b. dispone di attrezzature adeguate all'attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- c. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- d. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- e. ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a startup innovative.

Il possesso di tali requisiti è autocertificato dall'incubatore di startup innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione [speciale del registro delle imprese](#), sulla base degli indicatori e relativi valori minimi che sono stati stabiliti con [decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 febbraio 2013](#).

---

<sup>6</sup> Per le società già costituite alla data di entrata in vigore del Decreto, l'applicazione di tali agevolazioni e norme speciali è circoscritta ad un periodo di (i) quattro anni, per le società di nuova costituzione e per quelle costituite nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore del Decreto, (ii) tre anni, per le società costituite nei tre anni precedenti e (iii) due anni, per le società costituite nei quattro anni precedenti.

### **3. I PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE DI STARTUP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI**

Il Decreto prevede innanzitutto un'agevolazione, fiscale e contributiva, per le remunerazioni corrisposte al personale dei Soggetti abilitati sotto forma di azioni, strumenti finanziari e titoli simili.

#### **3.1 Agevolazione**

Il Decreto prevede la non imponibilità, sia ai fini fiscali, sia contributivi, del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari o diritti simili, nonché di diritti di opzione per l'acquisto degli stessi (di seguito, gli "Strumenti Finanziari"), attribuiti da un Soggetto abilitato (o da una società direttamente controllata dallo stesso) ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi (i "Beneficiari")<sup>7</sup>.

La relativa esenzione permane a condizione che gli Strumenti Finanziari assegnati non siano ceduti dai Beneficiari al Soggetto abilitato oppure a qualsiasi altro soggetto che:

- a. direttamente controlla il Soggetto abilitato;
- b. è direttamente controllato dal Soggetto abilitato;
- c. è controllato dalla stessa società che controlla anche il Soggetto abilitato<sup>8</sup>.

Il mancato rispetto della condizione anzidetta determina l'immediata decadenza dell'agevolazione e, quindi, la tassazione del reddito di lavoro esentato al momento dell'assegnazione nell'esercizio in cui i Beneficiari cedono gli Strumenti Finanziari loro assegnati.

L'esenzione si applica esclusivamente agli Strumenti Finanziari emessi a decorrere dal 19 dicembre 2012<sup>9</sup>.

#### **3.2 Requisiti soggettivi: beneficiari**

I compensi agevolati sono quelli, di seguito descritti, corrisposti a favore di:

---

<sup>7</sup> Cfr. art. 27, comma 1, del Decreto. Il reddito di lavoro dipendente o assimilato derivante dall'assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari viene determinato sulla base del "valore normale" dei titoli e strumenti finanziari effettivamente assegnati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-52 e 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. "sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) la società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa".

<sup>9</sup> Ossia la data di entrata in vigore del Decreto (cfr. art. 27, comma 3).

- amministratori;
- dipendenti;
- collaboratori continuativi<sup>10</sup>.

### 3.3 Requisiti oggettivi: remunerazione agevolata

I compensi oggetto dell'agevolazione devono consistere nell'attribuzione di Strumenti Finanziari emessi da Soggetto abilitato o da altra società da questo direttamente controllata.

Pertanto, i compensi in denaro o i piani di incentivazione che prevedano l'attribuzione di una somma di denaro, anche se determinata sulla base del valore delle azioni del Soggetto abilitato emittente, non potranno beneficiare della suddetta agevolazione.

A titolo puramente esemplificativo, i Soggetti abilitati potranno pertanto attribuire ai Beneficiari i seguenti compensi agevolati:

- a. azioni e/o quote;
- b. stock option;
- c. restricted stock e restricted stock unit;
- d. strumenti finanziari partecipativi.

**Azioni e quote:** i Soggetti abilitati potrebbero attribuire ai Beneficiari, in primis, azioni o quote ordinarie. Nel caso delle startup innovative, queste potrebbero assegnare ai Beneficiari azioni o quote di categoria particolare, ossia con diritti differenti da quelli previsti per le azioni e le quote ordinarie. Le startup innovative, infatti, sia se costituite nella forma di s.p.a., sia se costituite nella forma di s.r.l., possono prevedere nel proprio statuto la possibilità di emettere categorie di azioni o quote dotate di diritti economici e/o amministrativi diversi od ulteriori rispetto a quelli comunemente attribuiti a tutti i soci (es. diritto di voto limitato)<sup>11</sup>. In tema di utili, tuttavia, tali diritti particolari non potranno consistere in una percentuale

---

<sup>10</sup> I relativi compensi o piani di incentivazione potranno essere adottati anche solamente a favore di determinati lavoratori e non sarà pertanto necessario estenderne l'applicazione alla generalità o a specifiche categorie di amministratori, dipendenti o collaboratori.

La remunerazione dei dipendenti delle startup innovative dovrà comunque prevedere anche una parte fissa non inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile (così l'art. 28, comma 7, del Decreto).

<sup>11</sup> I diritti ordinari dei soci hanno natura (i) amministrativa (es. il diritto di intervento in assemblea, il diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari, il diritto di promuovere un'azione di responsabilità verso gli amministratori); (ii) patrimoniale (es. il diritto agli utili e il diritto alla quota di liquidazione); (iii) mista (es. i diritti spettanti ai soci in caso di passaggio delle riserve a capitale, il diritto di sottoscrivere le quote in caso di aumento del capitale, il diritto di recesso).

maggiorata dei dividendi, perlomeno per i primi quattro anni di costituzione della società, visto il divieto di distribuzione di utili previsto dal Decreto (sul quale si veda il precedente paragrafo 2)<sup>12</sup>.

**Stock Option:** le stock option generalmente attribuiscono ai beneficiari il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote di futura emissione della società emittente; le stock option sono, di norma, concesse gratuitamente. La data in cui vengono concesse le opzioni è nota come “grant date”. Le opzioni non possono generalmente essere esercitate prima della data di maturazione (vesting date), una volta trascorso il cd. “vesting period”<sup>13</sup>. La data di maturazione solitamente coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo prestabilito.

**Restricted stock e restricted stock unit:** le restricted stock sono azioni o quote soggette a specifiche limitazioni per quanto attiene al loro trasferimento (o al diritto di percepire i relativi dividendi). Tali limitazioni decadono una volta decorso il periodo temporale stabilito a tal fine dalla società emittente. Diversamente, le restricted stock unit attribuiscono al percettore il diritto ad ottenere, in un momento successivo rispetto alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote della società emittente. Pertanto, solo una volta decorso il periodo di maturazione previsto le azioni o quote sottostanti vengono effettivamente consegnate al beneficiario<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Sarà possibile prevedere, ad esempio, il diritto ad essere soddisfatti in via prioritaria in caso di liquidazione della società, nonché un diritto agli utili non proporzionale alla partecipazione sociale (da far scattare nel momento in cui la società potrà distribuire utili).

<sup>13</sup> Le cd. performance stock option non possono essere esercitate se non in seguito al raggiungimento di risultati aziendali e/o individuali predefiniti o alla crescita del valore della partecipazione (il regolamento del piano può richiedere che detto livello debba essere mantenuto per un certo lasso di tempo, come ulteriore condizione per l'esercizio).

Una possibile variante è costituita dalle cosiddette “indexed stock option”, nelle quali il prezzo di esercizio non è fisso ma è parametrato ad un parametro oggettivo (che può essere rappresentativo del mercato di riferimento ovvero di un gruppo di imprese concorrenti).

Nel regolamento di stock option possono essere altresì previste “clausole di accelerazione”, le quali dispongono l'immediata esercitabilità delle opzioni al verificarsi di particolari eventi (ad es.: operazioni straordinarie che interessino la società emittente). Possono essere previste anche clausole che limitano la possibilità di esercizio dell'opzione (o di vendita dell'azione acquistata mediante l'esercizio dell'opzione) per un ulteriore lasso di tempo successivo al vesting period. In tal caso il vesting period identifica solamente il periodo di permanenza del manager nella società necessario perché questi possa esercitare l'opzione.

<sup>14</sup> Similmente, i cosiddetti “stock appreciation right” (normalmente in uso nelle società quotate) prevedono il diritto dei beneficiari di percepire un importo (in denaro o in azioni) corrispondente all'eventuale apprezzamento registrato dalle azioni della società tra il giorno dell'attribuzione di tali stock appreciation right ed il giorno del loro esercizio.

**Strumenti finanziari partecipativi:** i Soggetti abilitati possono emettere strumenti finanziari partecipativi - siano esse costituite sotto forma di s.p.a. o s.r.l.<sup>15</sup> - le cui caratteristiche, termini e condizioni devono essere contenuti nello statuto ed in un apposito regolamento<sup>16</sup>. Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono la qualifica di socio né consentono la partecipazione al capitale sociale; tuttavia essi possono conferire diritti patrimoniali<sup>17</sup> ed amministrativi<sup>18</sup>. Il regolamento di emissione degli strumenti finanziari partecipativi potrebbe prevedere, altresì, la conversione degli stessi in azioni o quote al verificarsi di determinate condizioni o performance del Soggetto abilitato, consentendo in tal modo ai beneficiari di diventare soci della società.

### 3.4 Modalità applicative

Nel caso in cui un Soggetto abilitato intenda attribuire ai propri Beneficiari uno degli Strumenti Finanziari indicati nel paragrafo che precede, nel rispetto delle modalità applicative di seguito indicate, può optare per l'adozione di un accordo o regolamento che ne disciplini espressamente i termini e le condizioni di emissione e/o maturazione, soprattutto nel caso in cui l'assegnazione sia estesa ad un numero elevato di Beneficiari.

Tale regolamento potrebbe, ad esempio (i) prevedere specifici obiettivi di performance, individuali e/o aziendali, ai quali legare la maturazione dei diritti sottesi all'assegnazione degli Strumenti Finanziari, (ii) condizionare la maturazione alla continuazione del rapporto di lavoro per un periodo minimo di tempo, (iii) obbligare i Beneficiari a mantenere gli Strumenti Finanziari per un periodo di tempo minimo anche successivamente alla maturazione e/o consegna degli stessi (cd. "minimum holding period"), (iv) disciplinare espressamente la liquidazione degli Strumenti Finanziari in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, stabilendo, ad esempio, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, si estinguano tutti i diritti non ancora maturati<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. art. 26, comma 7, del Decreto.

<sup>16</sup> Lo statuto deve regolare ad esempio: (i) l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi, (ii) l'eventuale diritto di procedere alla nomina di un membro del Cda, (iii) le sanzioni in caso di inadempimento rispetto all'apporto di servizi, (iv) l'eventuale modalità di circolazione a terzi, (v) l'eventuale presenza dell'assemblea speciale e gli obblighi di procedere alla sua convocazione in coordinamento con l'assemblea generale, (vi) le ipotesi di recesso spettanti ai titolari di strumenti finanziari partecipativi ovvero l'eventuale diritto di riscatto.

<sup>17</sup> Compatibilmente con il divieto di distribuzione degli utili fin quando la startup innovativa possiede i requisiti di legge illustrati nel paragrafo 2.

<sup>18</sup> Con esclusione del diritto di voto in assemblea (così l'art. 26, comma 7 del Decreto).

<sup>19</sup> Peraltro l'eventuale presenza di vincoli temporali per l'attribuzione definitiva degli Strumenti Finanziari (es.: per la consegna delle azioni sottostanti le restricted stock o per l'esercizio della stock option) potrebbe comportare un incentivo alla permanenza nella società da parte del soggetto remunerato (il c.d. "effetto

**Assegnazione di azioni o quote:** l'assegnazione di azioni o quote può avvenire mediante i seguenti modi:

- *Aumento di capitale a titolo gratuito:* le azioni e le quote possono essere attribuite gratuitamente ai lavoratori dipendenti del Soggetto abilitato<sup>20</sup>, con delibera dell'assemblea straordinaria<sup>21</sup>, nella misura degli utili distribuibili<sup>22</sup>.

Con riferimento agli amministratori e agli altri soggetti che non siano legati da un vincolo di subordinazione con il Soggetto abilitato, le azioni e le quote possono essere assegnate gratuitamente - sempre previa delibera dell'assemblea straordinaria - nella misura degli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da destinarsi alla riserva legale<sup>23</sup>.

In entrambi i casi, il capitale viene aumentato dall'assemblea straordinaria in misura corrispondente agli utili che si intendono attribuire.

- *Aumento di capitale a titolo oneroso:* le azioni e le quote possono essere attribuite anche mediante aumenti di capitale a pagamento offerti in sottoscrizione ai lavoratori dipendenti del Soggetto abilitato<sup>24</sup>, con delibera dell'assemblea straordinaria; ove si tratti di una s.p.a., tale delibera dovrà prevedere l'esclusione del diritto di opzione degli altri soci<sup>25</sup>.

Per quanto attiene agli amministratori e agli altri soggetti non legati al Soggetto abilitato da un vincolo di subordinazione, l'attribuzione può avvenire con delibera dell'assemblea straordinaria; nel caso di una s.p.a., è necessario che il diritto di opzione alla sottoscrizione da parte degli altri soci venga espressamente escluso o limitato (a

---

fidelizzazione”), molto importante nei settori in cui il “capitale umano” risulta decisivo per il successo dell’iniziativa imprenditoriale.

<sup>20</sup> Cfr. l’art. 2349 cod. civ.: la norma in questione fa riferimento esclusivamente alla categoria dei “*prestatori di lavoro dipendente*”. Sebbene sul punto non vi sia un indirizzo univoco, merita osservare come certa parte della dottrina riconduca nell’ambito applicativo della disposizione anche i lavoratori cd. parasubordinati quali i collaboratori continuativi.

<sup>21</sup> L’atto costitutivo può altresì attribuire agli amministratori una delega che consenta loro di aumentare il capitale sociale a questi.

<sup>22</sup> Per quanto il Decreto preveda espressamente che le startup non possano distribuire utili, tale condizione non dovrebbe venire meno nel caso *de qua*, in cui gli utili destinati all’assegnazione di azioni o quote ai dipendenti sarebbero effettivamente imputati a capitale e non distribuiti sotto forma di dividendi.

<sup>23</sup> Cfr. artt. 2389 e 2432 del cod. civ.; gli utili destinati agli amministratori devono in ogni caso coprire il valore nominale delle azioni/quote e l’eventuale sovrapprezzo.

<sup>24</sup> Ovvero in favore dei dipendenti di società che controllano o che sono controllate dal Soggetto abilitato.

<sup>25</sup> Così l’art. 2441, ultimo comma, cod. civ.

condizione che vi sia a tale riguardo un interesse del Soggetto abilitato)<sup>26</sup>. L'assemblea straordinaria determinerà il prezzo di emissione delle azioni sulla base del valore del patrimonio netto del Soggetto abilitato.

**Cessione di azioni o quote proprie:** il Soggetto abilitato può altresì acquistare azioni o quote proprie e successivamente assegnarle ai propri Beneficiari.

L'acquisto di azioni o quote proprie da parte del Soggetto abilitato può avvenire:

- a titolo oneroso, purché vengano utilizzate solamente le riserve disponibili<sup>27</sup> risultanti dall'ultimo bilancio approvato<sup>28</sup>, oppure
- a titolo gratuito.

La competenza a deliberare l'acquisto di azioni o quote proprie e la loro successiva cessione spetta all'assemblea ordinaria del Soggetto abilitato; il consiglio di amministrazione solitamente esegue l'acquisto costituendo una riserva indisponibile di importo pari al valore delle stesse nel bilancio di esercizio nel quale avviene l'acquisto.

**Attribuzione di stock option, restricted stock o restricted stock unit:** le azioni o le quote promesse ai Beneficiari nel contesto di piani di stock option, restricted stock o restricted stock unit possono essere assegnate agli stessi mediante una delle modalità illustrate nei paragrafi che precedono<sup>29</sup>.

**Assegnazione di strumenti finanziari partecipativi:** l'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi a favore dei Beneficiari dovrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria. Come anticipato, la possibilità per i Soggetti abilitati di emettere strumenti finanziari partecipativi a favore dei Beneficiari dovrà essere espressamente prevista dallo statuto.

---

<sup>26</sup> Cfr. art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ.

<sup>27</sup> Ad esempio la riserva rivalutazione di attività iscritte a bilancio o la riserva da sovrapprezzo.

<sup>28</sup> Ciò vuol dire che il prezzo pagato dal Soggetto abilitato ai soci per acquistare azioni o quote proprie non può essere superiore all'importo del valore degli utili e delle suddette riserve.

<sup>29</sup> Per completezza, si noti come, per quanto concerne gli amministratori sprovvisti di deleghe (i) l'attribuzione di stock option o restricted stock su azioni o quote di nuova emissione può essere realizzata attraverso un aumento di capitale gratuito o a pagamento, di competenza dell'assemblea straordinaria (l'aumento può essere deliberato anche dal consiglio di amministrazione, qualora lo statuto preveda una delega in tal senso) e (ii) l'acquisto di azioni e quote proprie della startup o di azioni e quote di società appartenenti al gruppo da assegnare a tali soggetti, deve essere deliberato dall'assemblea ordinaria della relativa società (l'acquisto di azioni o quote proprie deve avvenire nei limiti di cui alla sezione 3.4).

## **4. IL WORK FOR EQUITY**

L'ulteriore agevolazione fiscale prevista dal Decreto riguarda i compensi spettanti ai collaboratori e consulenti dei Soggetti beneficiari che, in assenza di un vincolo di subordinazione, prestano a favore degli stessi opere o servizi<sup>30</sup>.

In particolare, il cd. work for equity permette ai Soggetti beneficiati di remunerare in maniera fiscalmente conveniente tali soggetti mediante l'assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi.

### **4.1 Agevolazione**

L'assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari nel contesto del work for equity è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari.

Non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli e strumenti finanziari attribuiti nel contesto del work for equity da parte dei beneficiari. La cessione di tali strumenti alla stessa startup emittente, pertanto, non comporterebbe la decadenza dal regime di agevolazione.

In ogni caso, eventuali plusvalenze generate su tali atti di cessione a titolo oneroso saranno normalmente assoggettate a tassazione in capo al soggetto alienante al momento della cessione.

Resta ferma l'applicazione dell'IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura.

### **4.2 Requisiti soggettivi: beneficiari**

Possono beneficiare della disposizione in oggetto i consulenti, i professionisti e, in generale, i fornitori di opere e servizi delle startup diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi delle stesse.

---

<sup>30</sup> Cfr. art. 27, comma 4, del Decreto.

### **4.3 Requisiti oggettivi: remunerazione agevolata**

Conformemente a quanto già visto in materia di piani di incentivazione nel precedente paragrafo 3, anche in questo caso la remunerazione oggetto del beneficio fiscale non può consistere in denaro.

Nell'ambito del work for equity, la startup potrà, pertanto, attribuire:

- a. azioni;
- b. quote; o
- c. strumenti finanziari partecipativi.

A differenza di quanto avviene nell'ambito dei suddetti piani di incentivazione, non sono invece agevolate le assegnazioni di diritti per l'acquisto o la sottoscrizione dei suddetti titoli o strumenti finanziari, quali i diritti di opzione.

### **4.4 Modalità applicative**

Lo statuto dei Soggetti abilitati deve prevedere la possibilità di adottare politiche di work for equity e, specificatamente, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell'apporto di opere o servizi<sup>31</sup>.

Per quanto attiene alle modalità di assegnazione dei titoli e degli strumenti finanziari oggetto del work for equity, queste rispecchiano in massima parte le modalità descritte nel precedente paragrafo 3.4 con riferimento ai piani di incentivazione rivolti agli amministratori e ai soggetti non legati da un vincolo di subordinazione con il Soggetto abilitato<sup>32</sup>.

Pertanto, i Soggetti abilitati potrebbero regolare i termini e le condizioni del work for equity con uno specifico accordo che, similmente ai regolamenti dei piani di incentivazione anzidetti, preveda nel dettaglio il tipo di opera o servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti<sup>33</sup>,

---

<sup>31</sup> A tale riguardo si segnala che il work for equity potrebbe non essere applicabile dalle società a responsabilità limitata cd. "semplificate", previste dall'art. 2463 bis cod. civ., nonché da quelle a capitale ridotto (art. 2463, commi 4 e 5, cod. civ.), per le quali è prevista l'adozione di uno statuto standard che, non prevedendo la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi, potrebbe escludere l'applicabilità del work for equity.

<sup>32</sup> Seppur con alcune particolarità, come, ad esempio, nel caso di assegnazione di azioni – previo aumento del capitale a titolo oneroso – riservata a soggetti esterni alla società: in tale caso la delibera dell'assemblea straordinaria dovrà essere preceduta da apposita relazione degli amministratori, nella quale venga evidenziato l'interesse della società emittente rispetto all'emissione.

<sup>33</sup> A tutela dei beneficiari del work for equity i Soggetti abilitati dovrebbero predisporre una perizia di stima, redatta da parte di un esperto nominato dalle parti, al fine di valorizzare economicamente le prestazioni d'opera o i servizi resi da amministratori, dipendenti e fornitori terzi quali apporto verso quote o strumenti finanziari partecipativi. Gli apporti di prestazioni e servizi resi a fronte di quote attribuite dai Soggetti abilitati costituiti sotto forma di s.r.l. con un aumento di capitale a pagamento devono essere garantiti da apposite polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie a carico dei soggetti che sono apportatori delle stesse analogamente a quanto avviene nelle s.r.l. ordinarie. Tali garanzie possono essere sostituite, qualora l'atto costitutivo lo preveda, dal

gli obiettivi di performance da raggiungere e le conseguenze nel caso di mancata fornitura dell'opera o servizio.

---

versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro. Nelle s.p.a. ordinarie le prestazioni d'opera ed i servizi non possono essere oggetto di conferimento.

**RINGRAZIAMENTI**

*La Segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo economico ringrazia sentitamente: lo [studio legale Musy Bianco e associati](#) e, in particolare, l'avv. [Milena Prisco](#); il dott. [Alessandro Chiodi](#) e la dott.ssa [Valentina Stecca](#) di [WTS Studio Tributario Associato](#); nonché l'avv. [Gianluca Russo](#), studio legale [Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP](#), per il prezioso contributo fornito, a titolo esclusivamente gratuito, nella redazione della presente Guida.*

**DISCLAIMER**

*La pubblicazione illustra sinteticamente le tematiche generali dei piani azionari e del work for equity, strumenti di incentivazione e remunerazione applicabili al personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati ai sensi del Decreto 179/2012. Le informazioni contenute nella presente Guida hanno solo carattere esemplificativo, informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere legale. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti della presente pubblicazione, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni, potrà essere pertanto imputata agli studi citati o agli estensori della pubblicazione stessa.*